

INAIL LA DENUNCIA DI INFORTUNIO: TERMINI E SCADENZE PER EVITARE SANZIONI

L'invio della **denuncia di infortunio** è sempre un adempimento di un certo rilievo per l'azienda o per uno studio di consulenza se non altro perché la **sanzione nel caso di ritardato invio va da 1.290,00 a 7.747,00 euro** e i termini per far pervenire la denuncia online all'INAIL sono piuttosto ristretti.

L'**articolo 53 del Testo Unico n. 1124/1965** prevede che il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, **indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità**. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all'art. 13 del medesimo Testo Unico **entro due giorni** da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico.

Va subito precisato che la denuncia deve essere inviata, come la norma stessa ripete, indipendentemente da ogni valutazione circa l'indennizzabilità del caso e pertanto la denuncia va inviata **anche qualora il datore di lavoro abbia fondati dubbi sulla accoglibilità dell'evento**, ferma restando la possibilità di rappresentare tali dubbi all'INAIL all'interno della denuncia o con appositi allegati.

Quanto al giorno (*dies a quo*) di **invio della denuncia all'INAIL per non incorrere in sanzioni**, va precisato che esso non coincide con l'infortunio stesso e nemmeno con la percezione dell'evento da parte del datore di lavoro **ma piuttosto è alla data della ricezione del certificato medico che bisogna fare riferimento al fine del computo dei due giorni previsti per l'inoltro della denuncia**.

In particolare, il giorno iniziale del termine previsto dalla norma dovrà essere considerato quello successivo alla data di ricezione del primo certificato medico.

Tale interpretazione, contenuta nella Circolare INAIL n. 22/1998 è obbligata, atteso che, anche se normalmente la conoscenza dell'evento da parte del datore di lavoro precede l'acquisizione del certificato medico, la denuncia di infortunio non può essere correttamente effettuata prima di tale acquisizione perché l'obbligo di denuncia nasce solo se la guarigione è prognosticata oltre i tre giorni. Di conseguenza, **ove l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto ed oltre, il termine per la denuncia decorre dalla data di ricezione dell'ulteriore certificazione medica** che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia. A tale proposito, la Circolare INAIL n. 22/1998 evidenzia la necessità che l'azienda indichi nella denuncia la data in cui ha ricevuto il certificato medico e

Il *dies ad quem* - la scadenza in giorno festivo

I problemi però non sono solo sul *dies a quo* ma anche sul ***dies ad quem***.

Infatti, spesso i termini per effettuare la denuncia scadono di sabato oppure di domenica e in particolare ciò può portare a qualche problema.

Ecco quindi la necessità di conoscere bene la normativa in materia di termini per l'invio stante, come si è visto, l'elevatissima sanzione, che viene comminata nel caso di ritardo.

Con riferimento alla scadenza nel giorno di domenica è sempre la Circolare n. 22/1998 a precisare che "*se trattasi di giorno festivo essa slitta al primo giorno successivo non festivo*".

Il termine è dunque **prorogato al lunedì** se viene a scadere la domenica. E il sabato?

La scadenza al sabato: niente proroga al lunedì?

La **giornata di sabato va comunque considerata come FERIALE**, ai fini dei termini per l'invio della denuncia di infortunio, e quindi, **ove i due giorni scadano proprio di sabato, la denuncia deve essere necessariamente inviata in tale giorno per non incorrere nella sanzione più volte citata**.

Va altresì ricordato che l'invio della denuncia di infortunio deve essere effettuato attraverso l'apposita **procedura online**

e che l'invio via PEC assume carattere di assoluta eccezionalità connesso in genere alla mancata utilizzabilità dei sistemi informatici.

Un termine esiste anche per il lavoratore: l'articolo 52 T.U.

L'art.52 del Testo Unico è riferito alla notizia dell'infortunio che il lavoratore deve dare al proprio datore di lavoro. Vediamone il testo.

“L'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell'articolo successivo non è corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio.”

Si tratta di un obbligo rilevante che talora il lavoratore trascura con pregiudizio economico per se stesso.

Preme evidenziare che nel caso dell'artigiano titolare l'eventuale ritardo nella denuncia non viene sanzionato dall'articolo 53 T.U (sanzioni) .; pertanto, qualora appunto la denuncia riguardi l'infortunio subito dal titolare stesso, non gli viene comminata la sanzione per tardata denuncia di infortunio, ma egli subisce la perdita dell'indennità fino alla data della denuncia, secondo il disposto di cui all'articolo 52 del Testo Unico (cfr. articolo 203 T.U. comma 2).

Tale regola, si badi bene, **vale solo per l'artigiano titolare e non per i coadiuvanti**, per i quali deve viceversa procedere a denuncia il titolare e quindi, ove ritardi, sarà comminata l'ordinaria sanzione di cui all'articolo 53 T.U.

Infatti, la Circolare n. 22/1998 ricorda che: *“ai titolari artigiani non possono essere equiparati né i soci artigiani (che non siano anche titolari), né i collaboratori familiari dei titolari medesimi, ancorché abbiano in comune l'assolvimento dell'obbligo assicurativo nella forma del premio speciale unitario. Ciò in quanto la norma del citato articolo 203, comma 2, ha natura eccezionale e, quindi, non è suscettibile di estensione, per analogia, a lavoratori diversi dal “titolare di azienda artigiana”. Ne consegue, logicamente, che - per la denuncia degli infortuni (e delle tecnopatie) occorsi ai soci (non co-titolari) ed ai collaboratori familiari - è normalmente responsabile il titolare o uno dei titolari dell'azienda artigiana, come per qualsiasi altro suo dipendente.”*

Infine: c'è anche un'altra denuncia di infortunio...

La presente trattazione si riferisce essenzialmente agli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 53 T.U. per gli infortuni superiori ai tre giorni.

Va comunque ricordato in conclusione che, tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati ad intermediazione, hanno l'**obbligo di comunicare all'INAIL**, entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, i **dati relativi agli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno**, escluso quello dell'evento (Comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi).

Il **mancato** rispetto dei termini previsti per l'**invio della comunicazione d'infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi**, determina l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria** da **548,00** a 1.972,80.

Studio Marchetti